

Esordio difficile del rito penale digitale, salvagente nella carta

Giustizia. Da Milano a Napoli la mole di criticità negli uffici giudiziari spinge i dirigenti a neutralizzare l'obbligo di deposito degli atti in udienza preliminare e dibattimento, continuando ad assicurare il doppio binario

Giovanni Negri

Partenza al rallentatore per il processo penale telematico. L'obbligo di deposito digitale degli atti in udienza preliminare e dibattimento, in vigore dal 1° gennaio, ma a regime solo nelle ultime ore con la ripresa delle udienze, è stato di fatto sterilizzato, nei principali uffici giudiziari, dai provvedimenti dei presidenti dei tribunali e dei procuratori.

E che la situazione sia comunque critica è testimoniato anche dall'incontro svoltosi ieri a Palazzo Chigi dove a margine del confronto sulla separazione delle carriere si è affrontato anche il nodo del penale telematico. Con Carlo Nordio tranquillizzante: «vorrei rassicurare sul fatto che le applicazioni non funzionerebbero. Invece questo è un problema che riguarda l'evoluzione tecnologica che cerchiamo di risolvere; però le cose non vanno male come sembrerebbe».

Tuttavia da Milano a Roma, da Bolzano a Palermo, da Torino a Genova, passando per Napoli, la nuova fase digitale, tra l'altro fra gli impegni concordati con l'Europa in sede di Pnrr, segna il passo. Vuoi per la cronica inadeguatezza dell'infrastruttura tecnologica messa a disposizione da parte del ministero della Giustizia, vuoi per l'assenza di una significativa fase di sperimentazione, vuoi per le difficoltà di adattamento di una parte della magistratura e del personale amministrativo, di fatto il deposito degli atti in modalità digitale da vero e pro-

prio obbligo viene declassato a semplice facoltà.

Almeno sino a marzo, quando la tabella di marcia delineata dal ministero della Giustizia nel decreto di fine anno aveva fissato il nuovo passaggio, attraendo nell'area dell'obbligatorietà telematica anche alcuni riti speciali (direttissimo, abbreviato, immediato), mentre dal 2026 il vincolo è destinato a interessare le misure cautelari e le impugnazioni dei sequestri probatori.

Determinante la norma che mette nelle mani dei dirigenti degli uffici giudiziari la valutazione dei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici anche in assenza di una verifica da parte del direzione generale del ministero della Giustizia. A questa norma si ancorano i provvedimenti di sospensione decisi nelle ultime ore.

Esemplare quello del presidente del tribunale di Milano Fabio Roia, dove a venire sottolineato è il preliminare confronto con i presidenti delle sezioni penali dibattimentali e con la presidente della sezione Gip/Gup nel quale sono emerse con evidenza tutte le criticità di App, l'applicativo del ministero sul penale telematico, «che lo rendono non compatibile con il processo penale telematico, quali, a titolo esemplificativo, la mancanza e l'inedoneità di modelli di atti, l'impossibilità di sottoscrivere il verbale d'udienza da parte del giudice».

Tutte problematicità che rischiano di compromettere pesantemente le attività di udienza preliminare e dibattimento con gravi ripercus-

LA TABELLA DI MARCIA

9

I giorni di operatività

Dal 1° gennaio è in vigore l'obbligo di deposito degli atti nel processo penale per quanto riguarda udienza preliminare e dibattimento. Da martedì, con la ripresa a pieno regime delle udienze, sono emerse criticità tanto gravi da spingere i dirigenti degli uffici giudiziari a sterilizzare l'obbligo permettendo l'utilizzo della via analogica

3

I mesi al nuovo passaggio

Dal 1° aprile è previsto il nuovo passaggio che rende obbligatorio l'utilizzo del binario digitale anche per i riti speciali (abbreviato, direttissimo, e immediato); la conservazione del doppio binario decisa in queste ore dai capi degli uffici giudiziari si è ancora a questa data. Dal 2026 è in programma invece l'utilizzo digitale per le misure cautelari e le impugnazioni dei sequestri probatori.

sioni «sul lavoro dei magistrati e del personale, con un rallentamento delle risposte giudiziarie contrario anche al principio di celere definizione del procedimento penale».

A pesare è stata sia la mancata sperimentazione, elemento già segnalato dal Csm nel parere sul decreto ministeriale approvato poco prima di Natale, sia gli aggiornamenti di App, arrivati troppo a ridosso della scadenza, il 16 e il 30 dicembre.

Inevitabile allora, ed è il filo conduttore dei provvedimenti dei dirigenti giudiziari, la conservazione del doppio binario, analogico e digitale sino a tutto marzo. Settimane quelle future che dovrebbero servire a svolgere tutte le verifiche sulla profilazione corretta degli utenti (magistrati e amministrativi), sulle dotazioni necessarie per assicurare un utilizzo non traumatico di App, permettendo test di operatività in grado di accertare la funzionalità dell'infrastruttura.

La conservazione della vecchia modalità analogica, del resto, non pare configurare profili di nullità degli atti, dal momento che le nullità di forma e sottoscrizione dei documenti sono elencati tassativamente dal Codice di procedura penale.

Un'altra strada, per ora non percorsa negli uffici giudiziari, senza arrivare a stabilizzare il doppio binario, permetterebbe ai magistrati di procedere caso per caso affrontando i nodi contingenti emersi però nel singolo procedimento.